

## **L'unione civile a seguito di rettificazione di sesso**

### **A seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, il matrimonio si scioglie d'ufficio?**

Ai sensi dell'art. 31 c. 6 D. Lgs 150/2011, la sentenza di rettifica dell'attribuzione di sesso determinava lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, anche se le parti avessero manifestato la volontà di mantenere in vita il loro matrimonio.

Dopo lungo dibattito e numerose controversie invece, la sentenza n. 170/2014 della Corte Costituzionale, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 2 e 4 della l. 164/1982 *“nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore”*.

La legge 76/2016 ha infine risposto a tale esigenza.

### **Cosa possono fare i coniugi per non sciogliere il loro vincolo?**

Il comma 27 dell'art. 1 L. 76/2016 recita: *“Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.”*

Dunque in caso di rettificazione di sesso di uno dei due coniugi, il matrimonio non si scioglie ma si trasforma in unione civile, qualora vi sia stata in tal senso manifestazione di volontà dei coniugi. La manifestazione di volontà verrà resa in udienza durante il processo per la rettificazione di sesso. Il giudice ne ordinerà all'USC la trascrizione e la conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio e degli atti di nascita delle parti.

Nella sentenza può essere prevista anche la possibilità di effettuare la scelta del cognome comune e la separazione dei beni.

### **Cosa deve ricevere l'USC?**

L'USC riceverà la sentenza di rettificazione di sesso in cui si dirà che i coniugi hanno manifestato la volontà di non divorziare.

### **Quali sono gli adempimenti che deve eseguire l'USC?**

Nel caso in cui l'USC dovesse ricevere una sentenza di tale contenuto, questi non si limiterà ad annotarne il disposto sull'atto di nascita dell'interessato con formula 145 del formulario di cui al D.M. 05/04/2002, ma sulla Parte Seconda dei registri delle unioni civili redigerà un atto utilizzando la formula 121.4 del formulario di cui al D.M. 27/2/2017.

Quindi apporrà annotazione sull'atto di nascita dell'interessato e sull'atto di nascita del coniuge con formula 139 ter e sull'atto di matrimonio con formula 173 bis.

### **E i figli nati nel matrimonio della coppia, come saranno certificati?**

L'USC apporrà a margine dell'atto di nascita dei figli l'annotazione di cambiamento di nome utilizzando la formula 160.

Pertanto nella certificazione Rossi Mario che era prima figlio di Rossi Antonio e di Verdi Caterina, sarà ora figlio di Rossi Angela e di Verdi Caterina.

### **Che conseguenze ha la rettificazione di sesso di una delle parti dell'unione?**

La rettificazione di sesso di una delle parti dell'Unione civile determina lo scioglimento dell'unione poiché viene meno uno dei requisiti fondamentali previsti dal primo comma della legge: che la coppia sia costituita da persone dello stesso sesso.

Al contrario di quanto abbiamo appena visto nel caso di coppia eterosessuale coniugata in cui la rettificazione di sesso di uno dei coniugi, qualora i medesimi abbiano manifestato volontà di evitare lo scioglimento del matrimonio, comporta l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.